

# REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Approvato con delibera del C.d.A. del 07/02/2025

## Sommario

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	3
Art. 1 – Ambito di applicazione .....	3
Art. 2 – Attività negoziale .....	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
TITOLO II - PRINCIPI .....	5
Art. 4- Principi generali.....	5
Art. 5 – Conflitto di interessi.....	5
Art. 6 – Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.....	5
TITOLO III - SOGLIE.....	6
Art. 7 – Soglie di rilevanza europea .....	6
Art. 8 – Programmazione - Divieto di artificioso frazionamento.....	6
TITOLO IV - POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	7
Art. 12 – Poteri di spesa.....	7
Art. 13 - Responsabile unico di Progetto (RUP).....	7
Art. 14 –Procedure per la scelta del contraente.....	7
TITOLO V - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO PER SERVIZI E FORNITURE .....	8
Art. 15 – Affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e per lavori di importo inferiore a 150.000 euro :.....	8
Art.16 - Spese di cassa (spese economali).....	8
TITOLO VI - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140.000 EURO E A LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA .....	9
Art. 21. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.....	9
Art. 25 - Elenco fornitori .....	9
Art. 26 - Indagini di mercato – Avvisi per la raccolta di manifestazioni d’interesse .....	10
Art. 27 - Termini.....	10
Sezione II - Pubblicità e trasparenza.....	10
Art. 28 - Forme di pubblicità.....	10
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari. ....	10
Sezione III - Partecipazione.....	11
Art. 29 - Requisiti, avvalimento e subappalto.....	11
Art. 29.1 Avvalimento.....	11
Art. 29.2 Subappalto.....	11

Sezione IV - Selezione delle offerte .....	13
Art. 30 - Criteri di scelta del contraente – Affidamento diretto .....	13
Art. 30.1 Criteri di scelta del contraente – Procedura Negoziata .....	13
Art. 31 - Anomalia dell’offerta .....	13
Art. 32 - Soccorso istruttorio .....	13
Art. 33 - Garanzia provvisoria .....	14
Art. 34 - Commissione di gara – Verifica della migliore offerta .....	14
Sezione V - Aggiudicazione .....	14
Art. 35 - Verifica dei requisiti .....	14
Art. 36 - Aggiudicazione.....	14
Art. 37 - Stipula del contratto .....	15
TITOLO VII - NORME CONTRATTUALI.....	16
Art. 38 - Garanzia di esecuzione (garanzia definitiva) .....	16
Art. 39 - Assicurazioni .....	16
Art. 40 - Penali per inadempienze .....	16
Art. 41 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.....	16
Art. 42 – Clausola di revisione prezzi .....	17
TITOLO VIII – CONDIZIONI GENERALI - DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO .....	18
Art. 43 - Collaudo e verifica di conformità.....	18
TITOLO IX - PAGAMENTI.....	19
Art. 44 - Pagamenti.....	19
TITOLO X - CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI .....	20
Art. 46 - Controversie – Foro competente .....	20
Art. 47 – Codice Etico e di Comportamento .....	20
Art. 48 - Trattamento dei dati personali .....	20
Art. 49 - Norme finali ed entrata in vigore .....	20

PREMESSE

La Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata, in breve SVT srl, è una società interamente partecipata da Enti Pubblici (dalla Provincia di Vicenza per il 63,34 % e dal Comune di Vicenza per il 34,66 %) che esercitano sulla stessa il c.d. “controllo analogo” e che gestisce il Trasporto Pubblico Locale in seguito all’affidamento con il regime dell’”in house providing” da parte dell’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza e che, ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di contratti pubblici, si qualifica come “*organismo di diritto pubblico*” ai sensi dell’All. I.1 del D.Lgs 36/2023 (di seguito anche Codice dei Contratti pubblici o semplicemente Codice).

**TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023 l’attività negoziale dell’impresa SVT srl (nel proseguo anche semplicemente Impresa) di importo inferiore alle soglie europee di cui all’art. 14 del Codice, come periodicamente rideterminate dalla Commissione Europea, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 suddetto.
2. La società SVT Srl intende regolare, con il presente regolamento, le proprie procedure organizzative interne per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito dei settori ordinari e speciali (Trasporti).
3. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Per tali contratti si deve comunque tenere conto dei principi di cui agli art. 1, 2 e 3 del Codice.
4. Per contratti “esclusi” si intendono i contratti che l’Allegato I.1 al codice così definisce: “*contratti previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n. 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano nel campo di applicazione del codice*”

**Art. 2 – Attività negoziale**

1. L’attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento e nel Codice dei contratti pubblici .
3. Il contraente viene individuato secondo le modalità disciplinate dall’art. 50, commi da 1 a 4 , del D.Lgs 36/2023, dal presente regolamento e in coerenza con le procedure previste dai sistemi di gestione aziendale certificata e con il modello di organizzazione, gestione e controllo adottati o che verranno adottati (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – D.Lgs. 231/2001 – P.T.P.C.T.)

**Art. 3 - Definizioni**

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’allegato I.1. al Codice e nello specifico quelle di cui:  
All’art. 1, per quanto attiene ai Soggetti;  
All’art. 2, per quanto attiene ai Contratti;  
All’art. 3 per quanto riguarda Procedure e Strumenti.
2. Nel presente Regolamento si intende per:
  - **Codice**: Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
  - **Impresa o Società o Stazione appaltante**: la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT, soggetto che disciplina la sua attività negoziale con le norme del presente Regolamento.
  - **Organi**: soggetti, previsti nello statuto dell’Impresa o in C.C.I.A.A., ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell’ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
  - **Spesa di cassa**: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.

## TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- **Durc**: certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- **Cig**: Il Codice Identificativo Gara è un codice alfanumerico assegnato dal Sistema Informativo gestito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che identifica univocamente la procedura di gara/affidamento.
- **Cup**: Il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. È una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.
- **Duvri**: "documento unico di valutazione dei rischi", è un documento allegato al contratto d'appalto, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle "interferenze", tra le attività proprie dell'Impresa e quelle degli operatori.
- **RUP**: il responsabile unico del progetto, soggetto a cui sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del Codice e relativo Allegato I.2.
- **DEC**: il direttore dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, soggetto che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del Codice e relativo Allegato II.14.
- **DL**: il direttore dei lavori, soggetto che si occupa della direzione e del controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori di cui all'art. 114 del Codice e relativo Allegato II.14.

## **TITOLO II - PRINCIPI**

### **Art. 4- Principi generali**

1. Il presente Regolamento garantisce il rispetto dei principi generali disciplinati al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice (articoli da 1 a 12).
2. I concorrenti alle procedure di affidamento devono essere informati dell'esistenza di un codice etico e di comportamento dell'Impresa e ne devono accettare le regole.
3. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
4. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse dell'Impresa all'adempimento.
5. Deve essere rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del Codice.

### **Art. 5 – Conflitto di interessi**

1. Nel rispetto degli adempimenti richiesti dall'art. 16 del Codice e del PTPCT, per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, i soggetti che operano nell'ambito della procedura di affidamento e che versano in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati o comunque partecipanti alla procedura di affidamento, sono tenuti a darne comunicazione al responsabile dell'ufficio. I soggetti che versano in una ipotesi di conflitto di interesse sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla procedura di affidamento e alla sua esecuzione.

Il RUP deve rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi per ogni procedura di affidamento.

### **Art. 6 – Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**

1. In conformità a quanto dispone l'art. 11 del Codice e l'allegato I.01 del Codice, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del Codice deve essere indicato il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente.
2. Qualora siano applicabili diversi contratti collettivi compatibili con l'oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario può applicare un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis, purché garantisca le stesse tutele di quello indicato.
3. Prima dell'aggiudicazione o dell'affidamento del contratto, l'operatore economico deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato nella lex specialis per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato un differente CCNL, in conformità a quanto disciplinato al precedente comma, lo stesso è tenuto a rilasciare analogha dichiarazione recante altresì la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
4. Il subappaltatore è tenuto a rilasciare analogha dichiarazione di cui al terzo comma.
5. In assenza di una procedura di gara e, quindi, nel caso di affidamento diretto con o senza preventivi, l'operatore economico prescelto dovrà fornire una dichiarazione nella quale indica il CCNL applicato al proprio personale dipendente e che dovrà essere coerente con quanto previsto ai precedenti commi.

**TITOLO III - SOGLIE**

**Art. 7 – Soglie di rilevanza europea**

1. Le procedure del presente Regolamento si applicano per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice.
2. Le soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le soglie di rilevanza europea nei SETTORI SPECIALI sono determinate come segue (Regolamento Com. UE 15/11/2023, n. 2495):  
€ 5.538.000 per gli appalti di lavori;  
€ 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione.
4. Ai fini del calcolo delle soglie per l'applicazione del presente Regolamento si tiene conto dell'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A), valutato sulla base di quanto disposto all'art. 14 del Codice.
5. Tale valore è quantificato al momento della scelta della procedura/modalità di affidamento. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara/affidamento.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un contratto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, salvo il caso in cui tale scelta sia giustificata da ragioni oggettive.

**Art. 8 – Programmazione - Divieto di artificioso frazionamento**

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti pubblici.
2. Al fine di evitare artificiosi frazionamenti è necessario effettuare una corretta definizione e programmazione del proprio fabbisogno annuo in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione nel tempo.
3. E' vietato frazionare gli affidamenti allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice dei Contratti Pubblici, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

#### **TITOLO IV - POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

##### **Art. 12 – Poteri di spesa**

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, e dall'Organigramma e Mansionario adottato dall'Impresa ( Modello di organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 – Parte Generale Allegato D.2) e/o da eventuali procure generali e/o speciali che sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet aziendale [www.svt.vi.it](http://www.svt.vi.it) .
2. In assenza di specifiche deleghe assegnate ai responsabili di settore, l'autorizzazione alla spesa deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Direttore Generale con decisione di contrarre (delibera/determina) ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 del Codice.

##### **Art. 13 - Responsabile unico di Progetto (RUP)**

1. Per ogni singola procedura, l'Organo competente nomina un Responsabile Unico di Progetto (RUP), indicandone il nominativo nel bando, nell'avviso di indizione della gara o, in mancanza nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.  
In assenza di un'apposita nomina, il RUP è il Responsabile del Settore richiedente la prestazione (art. 15, comma 2 del Codice).
2. Il RUP è individuato tra i dipendenti della Società, in possesso di adeguati requisiti professionali in relazione alla tipologia di commessa oggetto di affidamento come individuati dall'allegato I.2 del Codice. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, il RUP dovrà essere un tecnico.
3. Il RUP è competente per la fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della procedura, oltre che per l'esecuzione del contratto.
4. Il RUP svolge i compiti previsti dall'art. 15 e dall'allegato I.2 del Codice.  
In particolare il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'[allegato I.2](#), o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
5. E' possibile istituire una struttura di supporto al RUP, anche su indicazione di quest'ultimo.
6. Ferma restando l'unicità del RUP, è possibile individuare un responsabile di procedimento per ciascuna delle seguenti fasi relative all'affidamento:
  - un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione
  - un responsabile di procedimento per la fase di affidamentoripartendo le relative responsabilità in base ai compiti svolti in ciascuna fase, salve le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
7. Di norma il direttore dell'esecuzione (DEC) dei contratti di servizi e forniture coincide con il RUP. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

##### **Art. 14 –Procedure per la scelta del contraente**

1. Per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria l'impresa applica l'art. 50 del Codice adottando, a seconda delle tipologie e degli importi del contratto da affidare, una delle seguenti procedure:
  - a) affidamento diretto,
  - c) procedura negoziata senza bando.
2. L'espletamento delle procedure sarà disciplinato secondo le norme del Codice.

**TITOLO V - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO PER SERVIZI E FORNITURE**

**Art. 15 – Affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e per lavori di importo inferiore a 150.000 euro :**

1. L'Impresa procede con affidamento diretto per i contratti di lavori di valore fino a 150.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di valore fino a 140.000 euro.

2. L'affidamento diretto può avvenire:

- a) senza consultazione di più operatori economici;
- b) con consultazione di più operatori economici.

3. Nel caso di **affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici**, fermi gli obiettivi primari del Codice, dell'efficienza e del risultato, l'operatore economico è individuato, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi:

- a) iscrizione Elenco fornitori e/o comprovata esperienza pregressa;
- b) unico operatore economico presente sul mercato;
- c) urgenza.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto. L'operatore economico è altresì obbligato al rispetto dell'art. 11 del Codice.

Fatti salvi i casi di somma urgenza legati ad eventi imprevedibili e/o imprevedibili, all'operatore economico dovrà essere richiesta un'offerta/preventivo contenente gli elementi essenziali (importo, oggetto, durata, tempistiche di esecuzione).

4. Nel caso di **affidamento diretto con consultazione di più operatori economici**, fermi gli obiettivi primari del Codice, dell'efficienza e del risultato, i soggetti destinatari della richiesta di preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi:

- a) iscrizione Elenco fornitori e/o comprovata esperienza pregressa;
- b) indagini di mercato;
- c) urgenza.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto. L'operatore economico è altresì obbligato al rispetto dell'art. 11 del Codice.

Agli operatori economici andrà richiesto un preventivo contenente gli elementi essenziali (importo, oggetto, durata, tempistiche di esecuzione), che dovrà esplicitare la rispondenza all/i criterio/i di scelta individuato/i nella richiesta.

**Art.16 - Spese di cassa (spese economali).**

1. Sono ammesse per importi inferiori ad € 1.000,00 le spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa.

2. In tal caso il Responsabile di Settore deve informare preventivamente via mail l'Ufficio Contabilità della tipologia di acquisto e dell'importo da pagare e consegnare all'Ufficio contabilità, entro la fine del mese, la documentazione giustificativa della spesa (fattura e/o scontrino fiscale).



TITOLO VI - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140.000 / 150.000 EURO

**TITOLO VI - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140.000 EURO E A LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA**

**Art. 21. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando**

1. L'Impresa procede con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) d) e) del Codice e fino alle soglie di rilevanza UE di cui all'art. 14 del Codice.

2. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando è prevista:

- previa consultazione di almeno cinque operatori per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000 e fino alle soglie comunitarie;
- previa consultazione di almeno cinque operatori per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1 milione;
- previa consultazione di almeno dieci operatori per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1 milione e fino alle soglie comunitarie.

3. Nel caso di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, fermi gli obiettivi primari del Codice, dell'efficienza e del risultato, i soggetti destinatari della richiesta di preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi:

- iscrizione Elenco fornitori e/o comprovata esperienza pregressa;
- indagini di mercato;
- urgenza.

4. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto. L'operatore economico è altresì obbligato al rispetto dell'art. 11 del Codice.

5. Agli operatori economici andrà trasmessa una lettera d'invito, unitamente alla documentazione di gara (capitolato, disciplinare, allegati tecnici, ec.), per la presentazione di un'offerta che dovrà esplicitare la rispondenza al criterio di scelta individuato nella lettera d'invito.

6. Nel caso in cui il contratto da affidare presenti un interesse transfrontaliero certo, la modalità di affidamento dovrà risultare conforme ai principi del Trattato UE a tutela della concorrenza.

**Art. 25 - Elenco fornitori**

1. L'impresa può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da appositi elenchi costituiti e regolamentati in apposito Elenco fornitori nel rispetto dall'allegato II.1 al Codice. In mancanza di istituzione dell'Elenco Fornitori si procede mediante indagine di mercato.

1. L'Elenco dei fornitori dell'Impresa è un archivio nel quale, per tipologia di lavori, beni e servizi, sono classificati operatori economici, da interpellare per la partecipazione agli affidamenti di cui al presente regolamento, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, idonei a rivestire il ruolo di potenziali contraenti dell'Impresa.

2. L'articolazione della tipologia dei lavori, beni e servizi viene istituita dall'Impresa sulla base dei propri fabbisogni aziendali ed è costituita da categorie merceologiche per le quali gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di inserimento.

3. L'istituzione dell'Elenco dei fornitori non rappresenta né avvio di procedure di affidamento di contratti pubblici né impedisce all'Impresa di ricorrere alle procedure ordinarie.

4. SVT può dotarsi di un apposito regolamento che disciplini il funzionamento del suddetto Elenco.

5. In ottemperanza alle disposizioni del Codice, l'Impresa utilizza una piattaforma per la gestione dell'Elenco degli operatori economici in modalità informatizzata.

6. Le comunicazioni tra operatore economico richiedente e Impresa attinenti alla domanda di inserimento e/o alle ulteriori, eventuali, decisioni incidenti sulla posizione dell'operatore economico all'interno dell'Elenco avvengono secondo le procedure interne all'Impresa, nel rispetto delle forme e delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

**Art. 26 - Indagini di mercato – Avvisi per la raccolta di manifestazioni d’interesse**

1. L’indagine di mercato rappresenta la modalità con la quale l’Impresa si rivolge all’esterno per acquisire una dettagliata analisi dell’assetto del mercato per la categoria merceologica attinente alla propria esigenza nel rispetto dall’allegato II.1 al Codice.
2. L’avvio della fase di indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. La consultazione del mercato avviene tramite la pubblicazione di un avviso che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, una sintetica indicazione della modalità di affidamento, nonché dei criteri utilizzati dall’Impresa per l’individuazione degli operatori economici da interpellare, che siano coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi generali del Codice.
4. La pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato avviene, nel rispetto delle forme e delle disposizioni previste dalla normativa vigente, tramite pubblicazione sul sito internet della Società.
5. L’Impresa fornisce evidenza dell’attività di indagine di mercato espletata nella determina di affidamento.

**Art. 27 - Termini**

1. In relazione al termine di conclusione degli affidamenti, si fa riferimento a quanto previsto nell’art. 17 e nell’Allegato I.3 del Codice.
2. Le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando si concludono entro i seguenti termini massimi a seconda al criterio di scelta individuato:  
nel caso in cui si ricorra al criterio di OEPV, entro 4 mesi;  
nel caso in cui si ricorra al criterio del minor prezzo, entro 3 mesi.
3. I termini decorrono dalla pubblicazione del primo atto di affidamento fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
4. Ove l’Impresa debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi
6. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di ulteriori tre mesi.
7. In caso di affidamento diretto, il contratto è concluso nel rispetto dei principi generali e comunque entro un termine ragionevole, al fine di soddisfare l’esigenza di massima tempestività.

**NOTE**

- *Fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli affidamenti sottosoglia, come chiarito dalla Circolare del MIT n. 298/2023. In tal caso si applicheranno i termini previsti per le procedure dall’Allegato I.3.*

**Sezione II - Pubblicità e trasparenza**

**Art. 28 - Forme di pubblicità.**

1. L’Impresa assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione dei dati, informazioni e atti prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 20 e 28 del Codice, dalla legge n. 190/2012, dal decreto legislativo n. 33/2013, in quanto applicabili.

**Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Gli atti delle procedure di affidamento si conformano agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e delle altre norme, di legge o regolamentari, vigenti in materia.

2. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### **Sezione III - Partecipazione**

#### **Art. 29 - Requisiti, avvalimento e subappalto**

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dall'Impresa in esecuzione del presente Regolamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 e 95 del Codice.

2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.

3. Il possesso dei requisiti generali e speciali deve essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante compilazione del DGUE – Documento di gara unico europeo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di affidamento diretto il possesso dei requisiti può essere attestato dall'operatore economico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dal concorrente tramite l'avvalimento, nel rispetto dell'art. 104 del Codice, di cui al successivo articolo del presente Regolamento.

5. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo quanto previsto dal relativo articolo di cui al presente Regolamento (art. 35), ai fini della stipula del contratto.

6. Per partecipare alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono possedere i requisiti indicati all'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, ovvero:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta (l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

- adeguata attrezzatura tecnica.

7. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, il comma 2 dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice specifica invece che non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso di requisiti.

8. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono essere qualificati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del Codice, fatto salvo il ricorso a quanto stabilito dagli artt. 168 e 169 del Codice.

#### **Art. 29.1 Avvalimento**

1. Per quel che concerne l'istituto dell'avvalimento, si rimanda al contenuto dell'art. 104 del Codice.

#### **Art. 29.2 Subappalto**

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del Codice.

2. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Impresa, nei tempi indicati all'art. 119, co. 16, del Codice.

3. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle condizioni ivi previste. Si riepilogano di seguito le principali condizioni previste dalla norma

a) che il subappaltatore posseda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

b) che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare;

c) che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative

prestazioni, l'appaltatore trasmetta:

1. il contratto di appalto all'Impresa, in originale o in copia autentica che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e contenere le clausole di revisione prezzi in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.2-bis e l'art. 60;
2. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso da parte del/i subappaltatore/i degli eventuali requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
3. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio.

d) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

4. In assenza della documentazione antimafia e/o in assenza delle verifiche sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice entro il termine massimo previsto all'art. 119, co. 16 del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

5. Nei casi in cui l'Impresa rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

6. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

7. L'Impresa ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, debbano essere svolte dall'appaltatore. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

8. Qualora il subappaltatore intenda, a sua volta, subappaltare una o più prestazioni per le quali l'Impresa ne ha autorizzato il subappalto (subappalto a cascata), l'appaltatore dovrà presentare, in nome e per conto del subappaltatore, apposita istanza all'Impresa; a tale istanza sarà applicata la normativa di cui all'art. 119 del Codice al fine di consentire all'Impresa lo svolgimento delle necessarie verifiche imposte dalla normativa vigente e, conseguentemente, procedere all'adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi o di diniego.

9. In caso di ricorso al subappalto, ivi compresa l'ipotesi di cui al comma 9, l'Impresa richiede all'appaltatore la documentazione necessaria per effettuare le verifiche tramite il FVOE dell'impresa/e subappaltatrice/i.

10. È fatto obbligo per l'appaltatore comunicare - prima dell'inizio della prestazione - per tutti i **subaffidamenti** stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- a. il nome del subaffidatario;
- b. l'importo del subaffidamento;
- c. l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato;
- d. estremi del conto corrente bancario o postale di ciascun subaffidatario e i dati identificativi delle persone delegate a operare sul conto stesso.

11. È fatto obbligo per l'appaltatore trasmettere all'Impresa, prima che gli stessi abbiano avvio, copia di tutti i contratti stipulati con i subcontraenti. Tali contratti dovranno riportare, pena divieto

assoluto di esecuzione della prestazione e sospensione dei pagamenti, la clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

12. L'operatore economico individuato come subappaltatore o subaffidatario che effettivamente andrà a svolgere una prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, co. 53 della Legge 190/2012 è tenuto a dichiarare l'iscrizione alla white list della prefettura; l'Impresa è sempre obbligata ad accertare che il subappaltatore/subaffidatario risulti iscritto o la cui pratica sia in istruttoria.

#### **Sezione IV - Selezione delle offerte**

##### **Art. 30 - Criteri di scelta del contraente – Affidamento diretto**

1. In caso di affidamento diretto, la scelta del contraente deve essere sempre sottoposta ai principi cardine del Codice applicabili.

2. Il RUP potrà utilizzare più criteri di scelta - anche in parallelo tra di loro - ai fini dell'istruttoria finalizzata all'individuazione dell'operatore economico al quale rivolgersi. I criteri per la scelta del contraente nell'affidamento diretto possono essere ad esempio: la comprovata esperienza pregressa, la comparazione dei C.V., le tempistiche di realizzazione dell'oggetto dell'affidamento, le modalità operative, una valutazione del mercato e dei soggetti operanti nel mercato stesso, la comparazione con commesse precedenti identiche o analoghe, listini di mercato, confronto di preventivi di spesa.

3. L'eventuale richiesta di preventivi da parte del RUP non ha valore negoziale; l'unico scopo di tale consultazione è il sondaggio del mercato e non riveste valore di proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, così come il preventivo ricevuto, a sua volta non ha valore né di controproposta, né di proposta.

4. Il criterio o i criteri scelti per l'affidamento diretto, anche in caso di consultazione di più operatori economici, vanno esplicitati nell'atto autorizzativo oppure nelle comunicazioni/ricieste di preventivi.

##### **Art. 30.1 Criteri di scelta del contraente – Procedura Negoziata**

Nell'ambito della procedura negoziata senza bando, diversamente, si individuano i seguenti criteri di aggiudicazione alternativi, che vanno stabiliti a seconda della tipologia di acquisto e dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice:

- aggiudicazione sulla base del "minor prezzo";
- aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

6. Il criterio di aggiudicazione viene stabilito dall'Impresa ed indicato nell'atto autorizzativo, ovvero, in ogni caso, riportato nella richiesta d'offerta o nella lettera d'invito.

##### **Art. 31 - Anomalia dell'offerta**

1. A prescindere dall'importo del contratto da affidare, il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità la/le offerta/e inoltrando una richiesta di spiegazioni all'operatore economico soggetto alla verifica c.d. "di congruità". Laddove previsto, la Commissione giudicatrice/seggio di gara supporterà il RUP nella verifica in merito alla congruità dell'offerta.

##### **Art. 32 - Soccorso istruttorio**

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall'operatore economico possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice dei contratti pubblici.

2. Non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio la carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica o/e economica.

**Art. 33 - Garanzia provvisoria**

1. Per affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture, la garanzia provvisoria, di norma, non è richiesta ai sensi dell'art. 53 del Codice.
2. In considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, laddove ricorrano particolari esigenze da esplicitare, è facoltà dell'Impresa richiedere la garanzia provvisoria, per un ammontare non eccedente l'1 (uno) per cento dell'importo complessivamente stimato dell'appalto nelle procedure di cui alle lettere c) d) e) dell'art. 50 comma 1 del Codice (procedura negoziata senza bando).
3. Nelle procedure di affidamento diretto la garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice.

**Art. 34 - Commissione di gara – Verifica della migliore offerta**

1. Il controllo della documentazione amministrativa viene effettuato dal RUP o dall'Ufficio Acquisti. Nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo il RUP o l'Ufficio Acquisti valutano anche l'offerta economica. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
2. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice. La nomina del RUP a membro della commissione è valutata con riferimento alla singola procedura.
3. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

**Sezione V - Aggiudicazione**

**Art. 35 - Verifica dei requisiti**

1. Successivamente alla predisposizione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, anche in caso di affidamento diretto, l'Impresa - per il tramite dell'organo competente a disporre l'aggiudicazione - valuta la proposta, effettua le verifiche ed acquisisce i documenti relativi al possesso dei requisiti in capo all'offerente individuato. In particolare si verificano:
  - il possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 e seguenti del Codice (autocertificati dall'operatore economico con la dichiarazione ex DPR 445/2000 o con il DGUE al momento dell'iscrizione alla Piattaforma, oppure in sede di presentazione dell'offerta);
  - il possesso degli ulteriori requisiti di ordine speciale ove richiesti, mediante acquisizione dei documenti a comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionale (bilancio, ecc.);
  - ulteriori verifiche previste dalla legge.
2. Negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro si procede all'aggiudicazione previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti e senza necessità di previa verifica ai sensi dell'art. 52, comma 1 del Codice.
3. Resta salva la facoltà per l'Impresa di procedere a verifiche a campione su tutti gli affidatari, per qualunque tipologia di affidamento e per qualunque importo, con modalità predeterminate ogni anno.

**Art. 36 - Aggiudicazione**

1. Una volta completate con esito positivo le verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario – sia in caso di affidamento diretto che in caso di procedura negoziata senza bando - l'organo competente dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace. In caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro l'organo competente può disporre l'aggiudicazione anche senza effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 52, comma 1 del Codice
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto per motivate ragioni.
3. L'Impresa per il tramite dell'organo competente a disporre l'aggiudicazione, in caso di procedura negoziata senza bando, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
4. L'Impresa ha la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida

**Art. 37 - Stipula del contratto**

1. 1. L'iter di selezione del contraente si conclude con l'invio di una comunicazione di aggiudicazione all'operatore economico individuato e agli altri soggetti individuati all'art. 90 del Codice.
2. In caso di procedure negoziate la formalizzazione del contratto avverrà in un momento successivo, nelle forme consentite dalla normativa (art. 18 del Codice) e con il versamento una tantum, al momento della sottoscrizione, della relativa imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4
3. Negli affidamenti diretti la stipula del contratto può avvenire subito dopo l'aggiudicazione. In caso di confronto di più preventivi va inviata una comunicazione a tutti gli operatori economici consultati che hanno inviato il preventivo comunicando l'esito della procedura con le medesime modalità e termini di cui all'art. 90.

**TITOLO VII - NORME CONTRATTUALI**

**Art. 38 - Garanzia di esecuzione (garanzia definitiva)**

1. La garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 del Codice.
2. Resta salva la facoltà per l'Impresa di non richiedere la garanzia in casi motivati.
3. Si individuano le seguenti specifiche ipotesi a ricorrere delle quali si ritiene motivato non richiedere la garanzia definitiva: contratti ad esecuzione istantanea, contratti nei quali è previsto il pagamento in un'unica soluzione a prestazioni ultimate; notoria affidabilità dell'operatore economico.

**Art. 39 - Assicurazioni**

1. L'Impresa, in relazione alla particolare natura di alcuni contratti, può richiedere all'Appaltatore altre tipologie di polizze assicurative per responsabilità civile (RCT, "All Risk", RC Prodotti, ecc.) da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, prevedendo specifica regolamentazione nei documenti di gara.

**Art. 40 - Penali per inadempienze**

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l'Impresa, nella documentazione di affidamento, stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento entro i limiti stabiliti dall'art. 126 del Codice e/o inadempimento, fatta salva la possibilità di risoluzione nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.
2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall'Impresa a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di affidamento, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
3. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine per eventuali controdeduzioni a cura del RUP o eventualmente del Direttore dell'esecuzione individuato.
4. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal RUP ed approvati dall'Impresa.

**Art. 41 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.**

1. Le modifiche contrattuali e le varianti in corso d'opera sono possibili unicamente durante il periodo di efficacia del contratto nei casi e modalità previsti all'art. 120 del Codice.
2. Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'Impresa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice devono essere previste nei documenti di affidamento in clausole chiare, precise e inequivocabili, che ne fissano la portata, la natura, le condizioni di attuazione.
4. Le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice possono essere attuate a ricorre delle specifiche condizioni previste dal Codice e debitamente motivate.
5. I contratti possono essere parimenti modificati se il valore della modifica è al di sotto dei valori previsti all'art. 120, co. 3, del Codice.
6. Ove i documenti dell'affidamento lo prevedano, il contraente è tenuto ad assicurare la proroga nei termini già stabiliti nel contratto.
7. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione dell'affidamento del contratto, l'Impresa può prorogare il contratto con il contraente uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'affidamento, qualora l'interruzione delle



prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

**8.** Le modifiche contrattuali previste nei documenti dell'affidamento comportano l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno alla relativa esecuzione secondo le condizioni previste nel contratto

**9.** Ogni modifica contrattuale o variante in corso d'opera deve essere preventivamente autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento interno dell'Impresa.

**10.** Per le modifiche del contratto di cui all'art. 120, co. 1, lett. b) e c) deve essere pubblicato in ambito nazionale un avviso a cura dell'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, co. 14, del Codice.

**11.** Si osservano in relazione alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d'opera gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC a cura del RUP, individuati dall' art. 5, comma 11 dell'allegato II.14.

#### **Art. 42 – Clausola di revisione prezzi**

1. Nei documenti con i quali si avviano gli acquisti (lettera di incarico per l'affidamento diretto; richiesta di offerta per le procedure negoziate e relativi contratti) devono essere inserite clausole di revisione dei prezzi in conformità a quanto dispone l'art. 60 del Codice e l'allegato II.2-bis. Tali clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto.

**TITOLO VIII – CONDIZIONI GENERALI - DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO**

**Art. 43 - Collaudo e verifica di conformità.**

1. Il contratto è soggetto a collaudo/verifica della regolare esecuzione, per i lavori, e a verifica di conformità, per forniture e servizi, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Si applica quanto previsto dall'art. 116 e Allegato II.14 del Codice.
2. Di norma per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria il certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art. 28 e all. II.14 art. 37 del Codice).
3. Per i contratti di servizi e forniture il Certificato di Regolare Esecuzione viene redatto in conformità al modello Allegato sub 1 al presente regolamento.

**TITOLO IX - PAGAMENTI**

**Art. 44 - Pagamenti**

1. L'Impresa corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata, a fronte di emissione di regolare fattura.
2. Per i contratti con importo non superiore ad euro 40.000 oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 60 giorni, di norma il pagamento avverrà in un'unica soluzione a prestazioni ultimate.
3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro il visto per l'autorizzazione al pagamento delle fatture sostituisce il Certificato di Regolare Esecuzione
5. Negli appalti di forniture che non prevedono la presenza di manodopera in cantiere si può prescindere dall'applicazione delle ritenute dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice; in tal caso l'ultima rata di pagamento da pagare dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dovrà prevedere un importo complessivo superiore allo 0,50 % del valore del contratto.
7. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell'Impresa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e previa acquisizione del DURC e verifica Inadempimenti di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

**TITOLO X - CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 46 - Controversie – Foro competente**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente Regolamento, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Parte VI del Codice, salvo il divieto, da inserire obbligatoriamente in tutti i contratti, di ricorso all'istituto dell'arbitrato.
2. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello della sede dell'Impresa

**Art. 47 – Codice Etico e di Comportamento**

1. Il Codice Etico e di Comportamento adottato da SVT quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integra il quadro normativo al quale SVT, i suoi amministratori, la direzione, e i dipendenti sono sottoposti.
2. Il Codice Etico adottato da SVT è consultabile/scaricabile sul sito [www.svt.vi.it](http://www.svt.vi.it) alla sezione Società Trasparente e deve essere espressamente richiamato in tutti i contratti con obbligo per gli operatori contraenti con SVT di attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

**Art. 48 - Trattamento dei dati personali**

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36078 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : [svt@svt.vi.it](mailto:svt@svt.vi.it), PEC: [svt@legalmail.it](mailto:svt@legalmail.it)  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Via Pontelandolfo 27 , 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: [info@ipslab.it](mailto:info@ipslab.it), PEC: [pec@pec.ipslab.it](mailto:pec@pec.ipslab.it).

I dati raccolti nelle procedure di cui al presente regolamento saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del procedimento cui afferiscono per le finalità connesse alla procedura di affidamento e per l'eventuale stipula e gestione del contratto e nel rispetto della suddetta normativa.

All'operatore economico affidatario verrà fornita l'informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura concorsuale i dati conferiti dagli operatori economici partecipanti alla gara saranno conservati secondo termini di legge.

**Art. 49 - Norme finali ed entrata in vigore**

1. L'impresa deve indicare negli atti di affidamento gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore derivanti da presente Regolamento.
2. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
3. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore il giorno dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
4. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito dell'impresa.

Allegato 1 Modello per redazione del Certificato di regolare Esecuzione

## Certificato di verifica di conformità dell'appalto (per forniture e servizi)

<b>Data del certificato</b>	_____
committente	SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Codice CIG	_____
Codice CUP	_____
Oggetto del contratto	_____
Prot. e data del contratto	_____
importo del contratto (iva esclusa)	€ _____
Data di avvio del contratto	__/__/__
Data di ultimazione del contratto	__/__/__
Responsabile unico di Progetto(RUP)	_____
Direttore dell'esecuzione (DEC)	_____
Appaltatore	_____
con sede legale in	_____
partita i.v.a.	_____
codice fiscale	_____
Eventuali modifiche o varianti:	_____
Importo finale del contratto (comprese le modifiche/varianti)	€ _____
Note / Penali	

Sulla base della documentazione contrattuale e valutata la prestazione eseguita si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso e considerato si certifica: (segnare con un x se del caso, altrimenti barrare)

- che la fornitura / prestazione / servizio corrisponde alle previsioni dell'ordine / capitolato, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dell'esecuzione, e che essa fu eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che il contratto è stato ultimato in tempo utile;
- che il contratto NON è stato ultimato in tempo utile;
- che può essere disposto lo svincolo della garanzia definitiva;
- che non può essere disposto lo svincolo della garanzia definitiva secondo le osservazioni di cui sopra.
- che può essere disposto lo svincolo delle ritenute dello 0,50 per cento (art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023).

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (DEC)

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_